

ATTO REPERTORIATO



SENT. 3737/10
GRON. 6461/10
REP. 5838

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- 1) dott. Angelo Giorlando Presidente
- 2) dott.ssa Antonella Vittoria Balsamo Giudice est.
- 3) dott. Antonio Fichera Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.5494/2009 R.G. promossa da:

ORIFICI Giuseppe, nato a Floresta (ME) il 03/02/1960, residente in Giarre (CT), via Lazio n°36, C.F. RFCGPP60B03D635U, elettivamente domiciliato in Catania via Vincenzo Giuffrida n°67 presso lo studio degli avv.ti Alberto Del Campo e Caterina Chiarenza che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA 00884060626, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n°3, elettivamente domiciliata in Catania via Fulci n°35 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Conti Guglia che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
- CONVENUTA -

All'udienza del 20.4.2010 le parti precisano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17/04/2009, ORIFICI Giuseppe conveniva in giudizio la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme di denaro che egli aveva investito in titoli obbligazionari dalla stessa emessi, oltre gli accessori.

Esponneva che di avere acquistato nel 1999 titoli obbligazionari emessi dalla MONTE PASCHI DI

SIENA, per € 130.000,00 della durata complessiva trentennale e dal funzionamento bifasico, giacché per i primi dieci anni i titoli avrebbero prodotto interessi (pari al 10,50% per il primo anno ed al 5% per gli altri nove anni), mentre per i venti anni successivi non sarebbe maturato alcun interesse, salvo il diritto al pagamento di un premio, pari al 115% del valore nominale lordo delle obbligazioni acquistate, suscettibile di maturazione soltanto alla scadenza del trentennio.

Deduciva che, secondo il regolamento consegnatogli dalla Banca prima dell'acquisto dei titoli, e precisamente in base all'art.5, era prevista la facoltà di recesso da esercitarsi alla data del "15 febbraio 2009", ossia alla scadenza del primo decennio dall'acquisto dei titoli ma che, tuttavia, una volta esplicitata la volontà di avvalersi del suddetto diritto di recesso, si era visto opporre il rifiuto della Banca convenuta sulla base di un regolamento che conteneva informazioni diverse sul punto poiché all'art.5 indicava la data del rimborso nel 15 febbraio 2029 (e non 2009), disconoscendo la sussistenza di alcuna possibilità di recesso in capo al cliente prima del decorso dell'intera durata del titolo, ossia prima della conclusione del trentennio previsto.

Lamentava che aveva diritto alla restituzione del denaro investito, ossia € 130.000,00, oltre agli interessi maturati; in subordine alla risoluzione parziale del contratto di deposito titoli n°9630/13513 TI e dell'ordine di negoziazione n°461252 avente per oggetto i titoli in questione oltre agli accessori; in via ulteriormente subordinata l'annullamento parziale per errore o dolo dello stesso contratto e per l'effetto la condanna della Banca al pagamento di 130.000,00 oltre agli accessori; in via ancora più subordinata alla risoluzione o annullamento per errore o dolo del contratto e per l'effetto la condanna della Banca al pagamento di 130.000,00 oltre agli accessori; infine, la condanna della Banca ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva la Banca Monte Paschi Di Siena S.p.A., con comparsa di costituzione e risposta notificata all'attore il 15/06/09 e depositata presso la cancelleria di questo Tribunale il 25/06/09, chiedendo il rigetto in toto della domanda attorea specificando che il regolamento consegnato all'attore prima della sottoscrizione del contratto era affetto da errore materiale perfettamente riconoscibile da parte del cliente.

In subordine, eccepiva la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto di intermediazione finanziaria per errore, ed in caso di accoglimento della domanda di annullamento del contratto, chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi secondo i tassi maturati dalle obbligazioni in questione.

Le parti, successivamente, hanno provveduto ad un scambio reciproco di memorie seguito dall'istanza di fissazione di udienza presentata dall'attore ai sensi dell'art.8 del D. LGS. 17 gennaio 2005 n.6, conformemente a quanto prescritto per le cause da celebrare nelle forme del rito

